



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

N. **22** *Reg. Delib.*

ORIGINALE

Del 20-04-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE BELTRAME MICHELA ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI
PALU'. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FINO AL 15/6/2022**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venti** del mese di **aprile**, alle ore **16:15** a seguito di regolari inviti, nella Sala delle adunanze dell'Unione dei Comuni (sita in Via Motta, 2 a San Pietro di Morubio, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta dell'Unione. All'appello risultano:

**VINCENZI CORRADO
CALO' VITTORIA
FILIPPI PAOLO
MALASPINA GIORGIO**

**Presente
Presente
Presente
Assente**

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario Generale verbalizzante VOTANO ELEONORA
Costatato il numero legale, il Presidente VINCENZI CORRADO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Dato atto che:

il Comune di Palu', con nota prot. n. 1393 in data 13/4/2022, acquisita al prot. dell'Ente n. 0001779 del 13/4/2022, ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e dell'art. 1, comma 124 della legge 145/2018, al fine di avvalersi dell'attività lavorativa della dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige, Sig.ra Michela Beltrame, inquadrata nella categoria C posizione economica C3, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, per lo svolgimento di attività di supporto agli uffici demografici, lavorativa per un massimo di n. 4 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro, per 2 mesi per ovviare alla grave carenza di personale addetto al servizio, per gli adempimenti dei Referendum del 12/6/2022;

Richiamati:

l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

il comma 124 dell'art. 1 della Legge. n. 145 del 2018 che recita "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".

l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali, che quale prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione che definisca le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco nei due enti, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

la deliberazione 017/2008/cons del 08/05/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, per la quale, da un lato, si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 2141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Tenuto conto, pertanto, che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che pertanto un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato possa effettuare attività lavorativa presso un Comune, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi"*;
- il su citato articolo 53, comma 10, sancisce che *"l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato"*;
- si tratta di lavoro limitato nel tempo e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio;

Dato atto che la dipendente di questo Ente Sig.ra Beltrame Michela ha espresso il proprio consenso a prestare attività lavorativa presso il Comune di Palu' per un massimo di n. 4 ore settimanali, al di fuori del proprio orario di lavoro, per circa mesi due;

Ritenuto di accogliere la richiesta del Comune di Palu' (VR), e di autorizzare la Sig.ra Beltrame Michela a svolgere l'attività di supporto presso gli uffici demografici del Comune di Palù, con la stipula di apposita convenzione ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 dalla data di sottoscrizione sino al 15/6/2022, fatta salva la possibilità di recesso/risoluzione anticipati;

Visto lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento,

DELIBERA

1. Di autorizzare, la dipendente sig.ra Beltrame Michela, allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Palù (VR), dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 15/6/2022, per un massimo di 4 ore settimanali, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30/12/2004 e dall'art. 1, comma 124 della legge 145/2018;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, nel quale sono definiti la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice di cui trattasi e che verrà stipulata tra il l'Unione dei Comuni Destra Adige ed il Comune di Palù;
3. Di dare atto che gli effetti della convenzione approvata decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti di Comuni contraenti e, per accettazione, da parte della dipendente interessata e che la data di scadenza, fatto salvo il recesso/risoluzione anticipati, è fissata il 15/06/2022;

4. Di dare atto che la risoluzione della convenzione potrà avvenire anche per recesso unilaterale dell'Unione dei Comuni Destra Adige per esigenze istituzionali, organizzative e/o funzionali, nonché per l'esigenza di tutelare la salute della dipendente in considerazione dell'evoluzione dell'epidemia da COVID-19;
5. Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, al Comune di Palù, alla dipendente interessata Beltrame Michela.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
VINCENZI CORRADO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario
DOTT.SSA VOTANO ELEONORA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.